

11953/14

53



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Antonio Prestipino	PRESIDENTE	UDIENZA PUBBLICA
Ugo De Crescenzio	CONSIGLIERE	del 29.1.2014
Luigi Lombardo	CONSIGLIERE REL.	REG. GEN. n. 37870/2013
Giovanna Verga	CONSIGLIERE	SENTENZA n. 267 (2014)
Andrea Pellegrino	CONSIGLIERE	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

D'ALBA Michele, nato a Bari il 28.8.1987;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 14.1.2013;

Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Paola Armellini, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26.3.2012, il G.U.P. del Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, dichiarò D'Alba Michele e Di Cosola Francesco responsabili del delitto di estorsione aggravata (in danno dell'imprenditore edile Brusco Antonio) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li condannò alle pene di legge.

Avverso tale pronuncia gli imputati proposero gravame, ma la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 14.1.2013, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore di D'Alba Michele, deducendo:

1) la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., per avere i giudici di merito qualificato il fatto contestato come estorsione consumata, piuttosto che come tentativo di estorsione, non dando così il dovuto rilievo alla circostanza dell'intervento dei Carabinieri che indusse l'imputato a disfarsi subito della somma ricevuta dalla p.o.;

2) la violazione degli artt. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. e 441 cod. proc. pen., per essere stato l'imputato condannato per il delitto di estorsione aggravato dalla circostanza delle "più persone riunite", nonostante che tale aggravante non fosse stata contestata col provvedimento conclusivo delle indagini preliminari, ma solo nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e ciò in violazione del disposto dell'art. 441 cod. proc. pen.;

3) la mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l'offerta reale di € 700 effettuata dall'imputato in favore della p.o.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto» (Cass., Sez. Un., n. 19 del 27/10/1999 Rv. 214642; conf. Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009 Rv. 244671; Sez. 2, n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450).

Nel caso di specie, è pacifico che gli imputati, tra cui l'odierno ricorrente, trascinarono la p.o. (Busco Antonio) all'interno del "Bar dello Sport" di Triggiano, ove si impossessarono del denaro estorto (strappandolo di mano al Busco), prima che intervenissero i Carabinieri.



Essendo i militari intervenuti dopo l'impossessamento della somma da parte degli imputati, non è dubbio che l'estorsione si sia consumata, a prescindere dal tempo per il quale sia durato il possesso del denaro da parte dei rei.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Con tale motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 628, comma 3 n. 1, cod. pen. e 441 cod. proc. pen., e la conseguente nullità della sentenza impugnata, per essere stato il D'Alba condannato per il delitto di estorsione aggravato dalla circostanza delle "più persone riunite", pur essendo stata tale aggravante contestata dal pubblico ministero non *ab origine* col provvedimento di esercizio dell'azione penale, ma successivamente – in via suppletiva – nell'ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria richiesto dall'imputato.

Com'è noto, la disposizione dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. esclude l'applicazione al giudizio abbreviato della disciplina relativa alla "modificazione dell'imputazione" dettata dall'art. 423 cod. proc. pen. per l'udienza preliminare; e la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che, nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 cod. proc. pen. in tema di modifica dell'imputazione, sicché il riconoscimento di una circostanza aggravante che non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva determina la nullità della sentenza pronunciata all'esito di tale giudizio (Cass., Sez. 6, n. 13117 del 19/01/2010 Rv. 246680; Sez. 3, n. 35624 del 11/07/2007 Rv. 237293; Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007 Rv. 236199).

Nel caso di specie, dal primo verbale del giudizio abbreviato (datato 19.3.2012) risulta che, presenti gli imputati e assistiti dai loro difensori di fiducia, *«il P.M., con l'accordo dei difensori, integra l'imputazione contestando agli imputati: "reato previsto e punito dagli artt. 110 e 629 co. 2 c.p. agendo in concorso e riuniti tra loro...", il resto come già riportato nella richiesta di rinvio a giudizio. Le parti prendono atto...»*. Nella sentenza di primo grado, poi, il giudice riconosce la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite contestata all'udienza camerale

del 19.3.2012 «*nulla opponendo i difensori, che hanno quindi accettato tale integrazione della imputazione estorsiva, che è stata tenuta presente anche in sede di arringa difensiva conclusiva*».

Orbene, posto che il P.M. non avrebbe potuto effettuare la contestazione suppletiva della suddetta aggravante nell'ambito del giudizio abbreviato non condizionato e posto che la violazione della citata norma dell'art. 441 cod. proc. pen. importa la nullità *in parte qua* della sentenza (ossia limitatamente alla ritenuta aggravante), questa Corte è chiamata a stabilire di quale tipo di nullità si tratti e a quale regime tale nullità sia sottoposta.

La Corte di Appello ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata come motivo di appello, ritenendo la nullità sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la contestazione suppletiva è intervenuta "nulla opponendo" gli imputati presenti e i loro difensori. Ma, secondo il ricorrente, la nullità in questione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo influente il consenso o l'inerzia dei difensori.

È chiaro che la prima soluzione (quella adottata dalla Corte di Appello) sottintende la qualificazione della nullità *de qua* come nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.; la seconda (quella proposta dal difensore ricorrente) come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.

Il Collegio ritiene che la nullità *in parte qua* della sentenza che, concludendo il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, riconosca la sussistenza di una aggravante contestata in via suppletiva dal P.M. in violazione del disposto dell'art. 441 comma 1 cod. proc. pen., sia una nullità di ordine generale a regime intermedio.

A tale conclusione la Corte perviene rilevando l'impossibilità di qualificare la nullità in questione come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. siccome dipendente alla violazione di norme concernenti «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» (la sola violazione - tra quelle di cui alla lettera b) relative all'attività del pubblico ministero - richiamata dall'art. 179 cod. proc. pen. per individuare le figure di nullità assoluta).



E infatti, la nullità concernente «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» è posta a tutela delle prerogative dell'organo pubblico titolare dell'azione penale e – correlativamente – a salvaguardia del fondamentale "principio della domanda", che è a base del processo e che vuole che il giudice decida su un *thema* da altri fissato ("*ne procedat iudex ex officio*").

Ne deriva che la nullità concernente «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» sussiste ove il giudice si pronunci su fatti o su circostanze fattuali non contestate dal P.M.; essa, invece, non sussiste ove l'iniziativa del pubblico ministero vi sia stata, ma è stata male esercitata.

Orbene, se il pubblico ministero provvede – come nel caso di specie – a formulare contestazioni suppletive in violazione del disposto dell'art. 441 comma 1 cod. proc. pen., è evidente che il bene giuridico che viene leso non è costituito dalle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale né dal fondamentale principio processuale che ripudia il giudice che proceda d'ufficio. Infatti, il pubblico ministero non ha visto invadere da altri i suoi compiti istituzionali, né il giudice ha pronunciato *ex officio*.

Se il pubblico ministero provvede a formulate contestazioni suppletive in violazione del disposto dell'art. 441 comma 1 cod. proc. pen., il bene giuridico che risulta leso è, invece, costituito dal complesso delle facoltà e dei poteri che la legge attribuisce all'imputato e al suo difensore e che sono implicite nel "diritto di difesa", i quali trovano presidio nella disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 178 cod. proc. pen.

Invero, la nuova contestazione "a sorpresa" del pubblico ministero viola il diritto di difesa e lede le prerogative dell'imputato e dei suoi difensori, i quali hanno optato per il giudizio abbreviato sulla base di una determinata imputazione e vedono poi il giudice chiamato a pronunciarsi su una imputazione diversa rispetto a quella da essi considerata ai fini della scelta del rito.

Ciò vuol dire che la nullità della sentenza per violazione dell'art. 441 cod. proc. pen. è una nullità di carattere generale che discende dalla



lettera c) dell'art. 178 cod. proc. pen., ossia dalla disposizione che specificamente sanziona le violazioni del "diritto di difesa".

Epperò, l'art. 179 cod. proc. pen. prevede che, tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c), costituiscono nullità assolute solo quelle «derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza». Tutte le altre nullità di ordine generale previste dall'art. 178 lett. c) ricadono nel regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e sono soggette alla sanatoria ivi prevista nonché alle sanatorie generali di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.

In tale regime ricade, dunque, anche la nullità *pro parte* della sentenza derivante dalla irrituale contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero, che è soggetta alle suddette sanatorie.

Pertanto, nel caso di specie, gli imputati e i loro difensori avrebbero potuto certamente opporsi alla irrituale contestazione suppletiva del pubblico ministero e pretendere che il giudizio abbreviato si svolgesse sul *thema decidendum* tracciato dalla originaria imputazione. Ma essi - con una insindacabile scelta di opportunità - non si sono opposti; anzi hanno consentito espressamente alla contestazione suppletiva dell'aggravante mentre questa veniva effettuata e hanno svolto la discussione finale senza formulare alcuna eccezione di nullità. Ne deriva che la nullità in questione risulta sanata, non essendo stata eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto (art. 182, comma 2, cod. proc. pen.).

In definitiva, può formularsi il seguente principio di diritto: «Nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, poiché - ai sensi dell'art. 441 comma 1 cod. proc. pen. - non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 cod. proc. pen. in tema di modificazione dell'imputazione, il pubblico ministero non può procedere alla contestazione suppletiva di eventuali aggravanti; nel caso in cui, in violazione dell'art. 441 comma 1 cod. proc. pen., il pubblico ministero proceda alla contestazione suppletiva di una aggravante e il giudice ne riconosca la sussistenza, si determina la nullità della sentenza *in parte qua*, nullità che è a regime intermedio ed è, pertanto, sanabile ai sensi



dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirarla».

Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso.

3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si duole della mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l'offerta reale di € 700 effettuata dall'imputato in favore della p.o.

Epperò la Corte territoriale ha spiegato che l'offerta di risarcimento non solo non risulta essere stata accettata dalla p.o., ma non appare neppure adeguata rispetto all'entità degli effetti dannosi patiti dal Busco, anche sotto il profilo psichico.

Tale motivazione non è manifestamente illogica né contraddittoria ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.

4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, addì 29 gennaio 2014.

IL CONSIGLIERE EST.
Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE
Antonio Prestipino

